



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 1 MAR 2011 Protocollo N° 100310 Class: C.000.01,1 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: D.Lgs. 18 febbraio 2005 n° 59 - *Autorizzazione integrata ambientale.*
Ditta Safond-Martini Srl
Trasmissione Decreto Segretario Regionale per l'Ambiente n° 12 del 24.02.2011.

Spett.le
CO.S.T.e.F. – Consorzio Smaltimento
Terre e Sabbie da Fonderia
Piazza Castello, 1
36100 - VICENZA

Spett.le
Safond-Martini Srl
Via Terraglioni, 50/A – Località Levà
36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI)

Al Comune di Montecchio Precalcino
Viale Don Martino Chilese, 14
36075 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI)

Alla Provincia di Vicenza
Contrà San Marco, 30
36100 - VICENZA

AIPARPAV
Dipartimento Provinciale di Vicenza
Via Spalato, 16
36100 - VICENZA

All'Osservatorio Regionale sui Rifiuti
Via Santa Barbara, 5 A
31100 - TREVISO

Acque Vicentine SpA
Contrà Pedemuro San Biagio, 72
36100 - VICENZA

Si trasmette in allegato, per quanto di competenza, copia del Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n° 12 del 24.02.2011 in oggetto.

Distinti saluti.

UNITÀ COMPLESSA
TUTELA ATMOSFERA
Il Dirigente Regionale

- Ing. Roberto Morandi -

Segreteria Regionale per l'Ambiente
Direzione Tutela Ambiente – U.C. Tutela Atmosfera
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792443 – fax 041/2792422
e-mail: atmosfera@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 12 DEL 24 febbraio 2011

OGGETTO: CO.S.T.E.F. Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia - Piazza Castello, 1 – Vicenza. Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino (VI). Procedura di VIA ai sensi dell'art. 19**bis** della L.R. n. 10/99, Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, Parte II, Titolo III-*Bis*, e della L.R. n. 26/07, conclusa con D.G.R.V. 23.06.2009 n. 1829.
Gestore Ditta SAFOND-MARTINI S.r.l., con sede legale in Via Terraglioni, 50 – Levà di Montecchio Precalcino (VI).
Autorizzazione all'avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto ai sensi della L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e della DGRV 23 novembre 2010, n. 2794.

IL SEGRETARIO REGIONALE PER L'AMBIENTE

- VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTO il D.lgs. n. 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti";
- VISTO il D.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, recante "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- VISTO il D.lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005, recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto D.lgs. n. 372 del 4 agosto 1999, fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'Allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti, come modificato dal Titolo III-*Bis*, alla Parte III, del D.lgs. n. 152/2006;
- VISTO il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, in Particolare Parti III e IV, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.M. del 29 gennaio 2007 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'Allegato I del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59" pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del 7 giugno 2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 – 5.2 – 5.3 dell'Allegato I del D.lgs. n. 59/2005;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e s.m.i. recante "D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale – Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D.lgs. n.

59/2005”;

- VISTA la LR n. 26 del 16 agosto 2007, recante “Modifiche alla LR 16 aprile 1985, n. 33, “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni, ai fini dell’ attuazione del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;
- VISTO il Decreto-legge n. 180 del 30 ottobre 2007, recante “Differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie” come modificato dalla Legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243;
- VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla Prevenzione e la Riduzione Integrate dell’Inquinamento (IPPC), che abroga e sostituisce anche la Direttiva 96/61/CE;
- VISTA la circolare a firma congiunta del Segretario all’Ambiente e Territorio e del Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 98 del 28 novembre 2008, recante disposizioni applicative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- VISTA la deliberazione n. 242 del 9 febbraio 2010 con cui la Giunta Regionale ha fornito tra l’altro alcune indicazioni operative in merito alla predisposizione del PMC per gli impianti di cui la punto 5 dell’Allegato I al D. Lgs. n. 59/05 (ora punto 5 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.);
- VISTO il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante “Modifiche ed integrazioni al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, con il quale è stata recepita la Direttiva 2008/1/CE, ed abrogato, tra l’altro, il D.lgs. n. 59/2005;
- CONSIDERATO l’Allegato IX alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 128/2010 (ex l’Allegato II del D.lgs. n. 59/2005) recante “Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla Autorizzazione Integrata Ambientale”;
- VISTA la DGRV n. 2794 del 23 novembre 2010 con la quale sono stati forniti i primi indirizzi operativi concernenti l’attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l’avvalimento dell’ ARPAV ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 *bis*, commi 7 e 8, della L.R. 33/1985, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 2010, pubblicato sulla GU n. 281 del 1 dicembre 2010, recante “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
- RICHIAMATA la DGRV 23.06.2009 n. 1829, con la quale la Giunta regionale, sulla base degli allegati pareri n. 216 del 10.12.2008 e 233 del 06.05.2009 espressi dalla Commissione Regionale V.I.A. ha rilasciato – relativamente all’ampliamento della discarica in oggetto di cui al progetto definitivo presentato in data 19.03.2007 - il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l’approvazione dell’intervento e l’autorizzazione integrata ambientale;
- PRESO ATTO che l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con la succitata DGRV n. 1829/2009, legittima l’esercizio del terzo lotto della discarica e i lavori di realizzazione dell’ampliamento in oggetto;
- CONSIDERATO che l’inizio dei conferimenti in discarica per i lotti 4 e 5, è demandato - ai sensi del punto 4 del parere n. 2116/2008, della Commissione VIA allegato alla DGR n. 1829/2009 (parte AIA) – al rilascio di uno specifico provvedimento da parte del Segretario regionale competente in materia di AIA subordinatamente alla presentazione della seguente documentazione:
1. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato (anche per singoli lotti);

2. certificato di collaudo delle opere (anche per singoli lotti);
3. documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie previste dall'art 14 del D.lgs. n.36/2003 a favore della Provincia di Vicenza, secondo le modalità previste dalla DGRV n. 2528/1999 e s.m.i.;
4. documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del Piano di Sorveglianza e Controllo di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 36/03 e ritenuta significativa per la fase di realizzazione delle opere;

PRESO ATTO che, ai sensi e per effetto della DGRV n. 2794/2010, il provvedimento di approvazione dell'impianto abilita di per sé alla realizzazione dell'impianto medesimo nonché al suo esercizio provvisorio fino al rilascio, o al diniego, dell'autorizzazione all'esercizio ordinario, previa verifica della presentazione della documentazione riportata al punto precedente e nelle more dell'acquisizione delle favorevoli risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo sopra richiamate;

CONSIDERATO in particolare che i lavori di realizzazione dell'ampliamento in oggetto, relativamente al quarto lotto, settore 4.1, risultano terminati in data 17.11.2010 e che lo stesso risulta essere stato positivamente collaudato come si evince rispettivamente dalle dichiarazioni del Direttore Lavori (relative all'ultimazione delle opere ed alla conformità delle stesse al progetto approvato) e dall'atto unico di collaudo funzionale datato 18.11.2010, depositati dalla Ditta SAFOND-MARTINI S.r.l. (gestore della discarica), con nota del 27.12.2010, prot. reg.le n. 673049 del 28.12.2010.

PRESO ATTO che nel corso della riunione tecnica istruttoria, tenutasi in data 19.01.2011, come da verbale trasmesso in data 10.02.2011, prot. n. 66669, il rappresentante della Provincia di Vicenza ha confermato che le garanzie finanziarie prestate dalla Ditta e depositate in Provincia in data 20.12.2010 sono conformi alla DGRV n. 2528/1999, in conformità a quanto previsto dalla D.G.R.V. 2794/2010;

CONSIDERATO che risulta tuttora in corso l'istruttoria dei competenti Uffici regionali finalizzata al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale che legittimerà l'esercizio ordinario della porzione in ampliamento della discarica di cui trattasi, anche in attesa dei controlli preventivi che dovrà effettuare la Provincia con l'avvalimento di ARPAV, come previsto dalla D.G.R.V. 2794/2010;

VISTO il parere positivo di ARPAV, pervenuto in data 09.02.2001, prot. reg.le n. 64393, in relazione al "Programma di Monitoraggio e Controllo della discarica in oggetto" redatto secondo quanto stabilito dalla D.G.R.V. 242/2010, acquisito agli atti in 09.02.2001, Rev. 07, prot. reg. n. 64405 del 09.02.2011;

VISTO il parere favorevole trasmesso da Acque Vicentine S.p.A. in data 15.02.2011, relativo alle modalità di allacciamento dello scarico dell'impianto di depurazione del percolato alla rete fognaria;

CONSIDERATO che il D.lgs. n. 59/2005 all'art. 18 (oggi sostituito dall'art. 33 della parte II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore e che le relative tariffe sono state individuate dal Decreto interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22.09.2008);

VISTA la DGR n. 1519 del 26/05/09 con la quale la Giunta regionale ha approvato le "Modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA Regionale e Provinciale ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", fornendo altresì le specifiche modalità e tempistiche di versamento di detti oneri istruttori;

VISTA altresì la D.G.R.V. 29.12.2009, n. 4148 "Disciplina degli oneri istruttori per i progetti sottoposti alle procedure VIA/AIA", con la quale per gli impianti assoggettati ad entrambe le procedure, come nel caso in argomento, viene richiesto il "pagamento dei soli oneri istruttori

previsti dalla L.R. 10/99”, e che la ditta, in sede di procedura di VIA ha assolto a detti obblighi;

- RITENUTO di autorizzare – sulla base della verifica dell’avvenuta presentazione della documentazione tecnica prevista dalla L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e dalla DGRV n. 2794/2010, l’esercizio provvisorio del lotto 4, settore 4.1, della discarica di cui trattasi;
- RILEVATO che in relazione ai criteri di ammissibilità dei rifiuti non pericolosi in discarica, così come previsti dal D.M. 27.09.2010, che ha sostituito il DM 03.08.2005, in fase di prima applicazione sono emerse alcune problematiche interpretative sia dalle Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni sia da quelle preposte al controllo, in merito alle modalità di applicazione dei nuovi limiti tabellari previsti;
- CONSIDERATO che, anche al fine di omogeneizzare le procedure da adottare in tutto il territorio nazionale, è stato chiesto alla Regione Piemonte - quale capofila per le tematiche ambientali - di attivare con urgenza un tavolo interregionale di confronto, in modo da concordare nel merito criteri certi e condivisi in tutto il territorio nazionale;
- RITENUTO opportuno, in via provvisoria ed in ossequio al principio di cautela, prescrivere il mantenimento del rispetto dei limiti fissati dall’autorizzazione in essere per il lotto 3, ovvero quelli fissati dal D.M. 03.08.2005, anche per i rifiuti destinati al lotto 4 settore 4.1, fino alla definizione delle linee operative omogenee a livello nazionale di cui si è detto e di applicare, al pari e per il medesimo principio di cautela, i criteri di accettabilità introdotti dal D.M. 27.09.2010, per quanto concerne la ricerca nei rifiuti dei contaminanti organici persistenti (POPs):

DECRETA

1. E’ rilasciata al CO.S.T.e.F. Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia, con sede in Piazza Castello, 1, Vicenza – ai sensi dell’art. 5 bis, della L.R. 16.04.1985, n. 33 e della DGRV n. 2794/2010 – l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio provvisorio del lotto 4 - settore 4.1, porzione in ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di cui al progetto approvato con D.G.R.V. 28.06.2009, n. 1829 - ubicata in località Brugiane del Comune di Montecchio Precalcino (VI), e gestita dalla società SAFOND-MARTINI S.r.l., con sede legale in Via Terragioni, n. 50, Loc. Levà del Comune di Montecchio Precalcino (VI), C.F. – P. IVA n. 03219800269, fino al rilascio e/o al diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale all’esercizio ordinario;
2. Nelle more della definizione a livello nazionale delle modalità applicative del D.M. 27.09.2010, “Criteri e procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche”, i limiti di ammissibilità dei rifiuti non pericolosi ammessi in discarica, per il lotto 4, settore 4.1, restano quelli fissati dall’autorizzazione all’esercizio per il lotto 3, ovvero quelli di cui al D.M. 03.08.2005.
3. In ossequio del principio di cautela devono essere applicati, inoltre, i criteri di accettabilità introdotti dal D.M. 27.09.2010, per quanto concerne la ricerca nei rifiuti dei contaminanti organici persistenti (POPs).
4. I criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, di cui ai precedenti punti 2 e 3, devono intendersi applicati anche ai rifiuti conferiti nel lotto 3.
5. Il presente provvedimento abilita alla gestione del terzo lotto della discarica e del quarto lotto, settore 4.1 e all’allacciamento alla rete fognaria Acque Vicentine S.p.A., dello scarico delle acque del depuratore di trattamento del percolato.
6. Per i controlli ed i monitoraggi ambientali il gestore dovrà attenersi a quanto contenuto nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Rev. 07, di cui al parere positivo espresso da ARPAV e richiamato in premessa, oltre che delle seguenti prescrizioni:
 - a) Entro 90 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, la ditta SAFOND-MARTINI S.r.l., dovrà provvedere alla rimozione dei rifiuti depositati sul lotto 3, relativi all’operazione di deposito provvisoria di cui al Parere favorevole della Commissione regionale VIA n. 233 del 06.05.2009;
 - b) I limiti tabellari allo scarico delle acque reflue industriali sono quelli della Tab. 1, dell’All. B –

Colonna scarico in rete fognaria, delle norme tecniche di attuazione del PTA, approvato con D.C.R. n. 107 del 05.11.2009, con deroga fino al 08.12.2012, per i parametri:

- Cloruri da 1200 mg/l a 1600 mg/l
- Solfati da 1000 mg/l a 1600 mg/l

7. I rifiuti non pericolosi smaltibili in discarica sono quelli identificati ai seguenti codici CER:

Capitolo e voce	Codici a sei cifre
01 04	010412
06 05	060503
10 01	100121
10 02	100201 - 100202 - 100208 - 100210 - 100214 - 100215
10 03	100324 - 100399
10 08	100804 - 100809 - 100811 - 100818 - 100899
10 09	100903 - 100906 - 100908 - 100910 - 100912 - 100999
10 10	101003 - 101006 - 101008 - 101010 - 101012 - 101099
10 11	101120
10 12	101213
12 01	120101 - 120102 - 120103 - 120104 - 120115 - 120117
16 11	161102 - 161104
17 05	170504 - 170508
19 03	190305 - 190307
19 08	190814
19 12	191209 - 191212
19 13	191302 - 191304

8. Sono fatte salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella succitata DGRV n. 1829/2009.
9. Il presente provvedimento è comunicato al Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia, Piazza Castello, 1 Vicenza; alla Ditta SAFOND-MARTINI S.r.l. con sede legale in Via Terraglioni, n. 50 - 36030, Loc. Levà del Comune di Montecchio Precalcino (VI); al Comune di Montecchio Precalcino (VI); alla Provincia di Vicenza; ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Vicenza; ad A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti; ad Acque Vicentine S.p.A. e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;
10. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa".

IL SEGRETARIO REGIONALE PER L'AMBIENTE

Ing. Mariano Carraro

FIRMATO

